



PROVINCIA DI NUORO

SETTORE GESTIONE AMBIENTE E TERRITORIO

DETERMINAZIONE N° 200

DEL 27/02/2019

OGGETTO: Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentata dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per nuova Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) presentata dal Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro per nuova attività IPPC di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi per un quantitativo pari a 100 t al giorno - codice IPPC 5.3a (Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più¹ delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza) da ubicare in zona industriale di Ottana - RIGETTO ISTANZA

IL DIRIGENTE

PREMESSO che :

- il Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro (CIP) ha inoltrato il 21/04/2016 istanza di verifica di assoggettabilità per l'intervento denominato "*Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile dell'area industriale di Ottana mediante la realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi non pericolosi*" in quanto ascrivibile alla categoria di opere di cui al punto 7, lettera q, dell'allegato B12 della D.G.R. 34/33 del 07/08/2012;
- la Giunta Regionale, con delibera n. 16/28 del 28/03/2017, ha disposto di non sottoporre alla ulteriore procedura di VIA l'intervento denominato "*Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile dell'area industriale di Ottana mediante la realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi non pericolosi*" ricadente nella fascia A-50 del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (PSFF) su proposta del Servizio Valutazioni Ambientali (SVA);
- la proposta dello SVA adottata dalla Giunta Regionale ha tenuto conto delle note del Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione del Rischio Alluvioni (ADIS), del Comune di Ottana, del Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio (TAT) e del Servizio Tutela del Paesaggio-Nuoro Ogliastra; in particolare ha tenuto conto della valutazione trasmessa dal Comune di Ottana, secondo la quale l'intervento è ascrivibile alla let. c), comma 5 dell'art. 27 del PAI come "*ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di*

sicurezza di cui all'articolo 22";

- il CIP, in data 14/04/2017 con nota prot 146, acquisita al protocollo dell'Ente in data 18/04/2017 al n. 6957, ha richiesto alla Provincia la riattivazione dell'istanza presentata a suo tempo in data 10/03/2015, ma priva di necessaria procedura di assoggettabilità a VIA;
- la Provincia con nota prot. 3090 del 21/02/2018 ha chiesto al Consorzio Industriale Provinciale di Nuoro di provvedere a trasmettere la documentazione necessaria ai fini di una corretta valutazione dell'istanza secondo quanto disposto in materia di Autorizzazioni Integrate Ambientali dagli artt. 29-ter e 29-quater del D. Lgs 152/2006, dalle direttive regionali di disciplina di rilascio di AIA (determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006) oltre alla documentazione prevista per le attività ricadenti nella Categoria IPPC 5.3;
- il Consorzio CIP, con nota assunta al protocollo generale dell'Ente al n. 7678 del 14/05/2018, ha presentato istanza di Autorizzazione Integrita Ambientale (AIA) per nuova attività IPPC di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi per un quantitativo pari a 100 t al giorno denominandolo *"Impianto di smaltimento di rifiuti liquidi non pericolosi, con capacità superiore a 50 t/giorno, presso l'impianto di Depurazione consortile di Ottana - codice IPPC 5.3"*;
- la Provincia, con nota prot. n. 9873 del 14/06/2018, vista la documentazione allegata all'istanza di AIA, ai sensi dell'art. 29-ter, comma 4, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., ha richiesto integrazioni documentali preliminari all'avvio del procedimento;
- il Consorzio, con nota prot. n. 266 del 03/07/2018, ha trasmesso le integrazioni documentali richieste specificando la categoria IPPC: 5.3a *"Lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 50 Mg al giorno, che comporta il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza... ;*
- la Provincia, a far data dal 12/06/2018, ha chiesto al Comune di Ottana di trasmettere il provvedimento adottato, corredato dalle relative motivazioni che inquadra l'intervento ai sensi della lettera c), comma 5, articolo 27 delle Norme di Attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico;
- la richiesta suddetta è stata sollecitata con la successiva nota prot. n. 13751 del 29/08/2018, rivolta, oltre che al Comune di Ottana, anche all'Agenzia Regionale del Distretto idrografico della Sardegna (ADIS) e al Servizio Tutela dell'Atmosfera e del Territorio della Regione Sardegna (Servizio TAT), precisando che il provvedimento di AIA rappresenterebbe l'atto conclusivo del complesso iter di valutazione pianificatoria, sanitaria, economica, ed ambientale e, in quanto tale, fonte di asserite eventuali lesività dell'azione amministrativa (sentenza del Consiglio di Stato sezione IV n. 03559/2017);
- il Comune di Ottana con nota prot. n. 7089 del 28/11/2018, richiamando la relazione prodotta dal professionista esterno incaricato, trasmessa all'Assessorato all'Ambiente con nota n. 494 del 01/02/2017, ha ritenuto di non dover procedere ad alcuna integrazione con riferimento al proprio parere di competenza;

CONSIDERATO che:

- le motivazioni richieste con le note di cui sopra a supporto di tale inquadramento ai sensi della lettera c, del comma 5, dell'articolo 27 delle NA del PAI, non risultano pervenute;
- l'istanza di autorizzazione avanzata dal CIP configura una nuova attività di trattamento rifiuti e di ampliamento di impianto esistente;
- ai sensi delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) e del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGU) di cui alla D.G.R. n. 69/15 del 23/12/2016 “*è vietato realizzare nuovi impianti o ampliamenti di impianti di trattamento, smaltimento e di recupero dei rifiuti*”;
- la Provincia, previa valutazione istruttoria agli atti degli aspetti sopra richiamati, all'esito dei pareri degli Enti competenti su citati ha comunicato al CIP con nota prot. n. 1254 del 24/01/2019 i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza ex art. 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii che si intendono qui integralmente richiamati;

PRESO ATTO che il Proponente nel riscontrare con la nota prot. n. 67 del 07/02/2019, la comunicazione di preavviso di diniego soprarichiamata:

- ha ripercorso l'iter cronologico in merito al procedimento a partire dalla data di presentazione della domanda;
- ha invitato la Provincia e gli altri Enti a prendere visione della DGR n. 16/28 del 28/03/2017;
- ha richiesto alla Provincia, ritenendo *i motivi ostativi più che di tipo istruttorio di carattere decisivo*, la convocazione di una "*conferenza di servizi o tavolo tecnico con gli Enti per l'acquisizione di visti pareri e altri atti utili alla definizione dell'istanza*";

RILEVATO a riguardo che:

- presso la Provincia, autorità competente all'emanazione del provvedimento, risultavano già depositati i pareri degli altri Enti, acquisiti a seguito delle diverse interlocuzioni formali avviate successivamente all'emanazione della DGR n. 16/28 del 28/03/2017, e di cui il gestore è stato informato per opportuna conoscenza:
 - il parere del Servizio TAT in data 21/06/2017, prot. n. 13022, chiarisce che i criteri di localizzazione *degli impianti di gestione di rifiuti devono essere applicati sia agli impianti di totale nuova costruzione sia alle nuove attività di gestione rifiuti che si inseriscono all'interno di strutture esistenti ...* e rimanda all'ADIS la valutazione per le proprie competenze;
 - nel proprio parere l'ADIS, prot. n. 26/10/2017, ritiene che la realizzazione di una nuova sezione di impianto, entro la potenzialità complessiva del medesimo, anche ai fini di un miglioramento del processo, possa ricadere, salvo diverse valutazioni della Provincia, all'interno della fattispecie di cui ai sensi della lettera c), comma 5, articolo 27 delle NA del PAI, specificando che rimaneva ferma l'esclusiva responsabilità della Provincia nelle valutazioni relative al caso in esame;

- il Comune di Ottana con nota prot. n. 7089 del 28-11-2018, come su riportato, ha ritenuto di non dover procedere ad alcuna integrazione del proprio parere presentato al Servizio SVA;
- i pareri resi non avrebbero comunque modificato le motivazioni secondo le quali l'intervento non è inquadrabile nelle disposizioni di cui alla lettera c, del comma 5, dell'articolo 27 delle Norme di Attuazione del PAI, ed è pertanto inammissibile ai sensi delle norme del PAI e del Piano dei Rifiuti;
- pertanto non poteva essere redatto un documento tecnico istruttorio da sottoporre a base della decisione in sede di conferenza di servizi, richiesto invece sia dalle Linee Guida in materia di AIA di cui alla DGR n. 43/15 del 11-10-2006 (§8.4.2) sia dalle Nuove Direttive Regionali in via di definizione, senza il quale la convocazione sarebbe improcedibile;

VISTI:

- la direttiva 2010/75/UE del 24/11/2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii;
- il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 6/03/2017, n. 58 concernente "Regolamento recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti al Titolo III -bis della Parte Seconda, nonché i compensi spettanti ai membri della commissione istruttorie di cui all'articolo 8 -bis .";
- La Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti;
- la Legge Regionale 11 maggio 2006, n. 4, art. 22, comma 4, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio delle Autorizzazioni Integrate Ambientali (AIA);
- le Linee guida regionali in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui alla Delibera della Giunta Regionale n. 43/15 del 11/10/2006, nonché la Guida alla compilazione della domanda di AIA e relativa modulistica di cui alla determinazione ds/da n. 1763/II del 16.11.2006;
- la Circolare n.1/2009 del Comitato Coordinamento Regionale IPPC "Prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento);
- la Deliberazione n. 2 del 17/12/2015 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Regionale con cui approva in via definitiva Il Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- la Deliberazione n. 69/15 del 23/12/2016 della Giunta Regionale che approva il Piano Regionale dei Rifiuti ;

RITENUTO:

- che le osservazioni presentate dal gestore non consentono, per le motivazioni esposte, di superare i sostanziali motivi ostativi segnalati con la nota con nota prot. n. 1254 del

24/01/2019, che pertanto rimangono confermati;

- per i motivi su esposti, di dover emanare un provvedimento espresso e motivato di diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per un impianto di trattamento di rifiuti liquidi presentato dal CIP e da realizzarsi in Comune di Ottana, archiviando la relativa istanza ;

DETERMINA

DI RIGETTARE l'istanza per nuova attività IPPC di trattamento rifiuti liquidi non pericolosi per un quantitativo pari a 100 t al giorno - codice IPPC 5.3a, presentata dal CIP, ubicato in zona industriale di Ottana per i seguenti motivi ostantivi:

- A. l'intervento non risulta inquadrato nelle disposizioni di cui alla lettera c), comma 5, articolo 27 delle NA del PAI** *“Per gli impianti e gli stabilimenti ... esistenti alla data di approvazione del PAI, sono ammessi: l'ampliamento dei soli volumi tecnici non altrimenti localizzabili e senza alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessari per migliorare le condizioni igienicosanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza, salve le verifiche di sicurezza di cui all'articolo 22”*;
- l'impianto/stabilimento funzionale al trattamento dei rifiuti non si può considerare esistente alla data di entrata in vigore del PAI, tanto che sono stati previsti interventi finalizzati alla realizzazione di nuove sezioni, volti esclusivamente al trattamento dei rifiuti liquidi. L'impianto così come risultante dai predetti interventi dovrebbe disporre di una nuova sezione di accettazione, scarico, trattamento e stoccaggio di rifiuti liquidi, attualmente non esistenti;
 - l'attività di trattamento rifiuti nell'impianto di depurazione è da considerarsi a tutti gli effetti una nuova attività da autorizzare con AIA, con un nuovo e diverso codice IPPC (5.3 a) rispetto al vigente regime autorizzativo di cui al codice IPPC 6.11. L'impianto di depurazione consortile di Ottana è, infatti, un impianto autorizzato con AIA, codice IPPC 6.11, esclusivamente alla depurazione di acque reflue industriali e non per il trattamento di rifiuti, attività questa che richiederebbe l'assoggettamento ad un regime autorizzatorio diverso (AIA codice IPPC 5.3 a);
 - considerato che il nuovo intervento all'interno dell'impianto di depurazione consortile mediante la realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi è stato classificato dal SAVI ascrivibile alla categoria di cui all'allegato B1 della D.G.R. 34/33 del 07/08/2012 punto 7, lettera q), si ritiene conseguentemente non classificabile come ampliamento di soli volumi tecnici;
 - lo stesso Consorzio nella relazione tecnica dei processi produttivi (All. 2a alla domanda di AIA) codifica l'intervento come nuova sezione di pretrattamento e non come *ampliamento dei soli volumi tecnici*.... come invece previsto nel succitato articolo 27, comma 5, lettera c) delle NA del PAI;
 - anche ove si ammettesse che l'intervento denominato *“Adeguamento dell'impianto di depurazione consortile mediante la realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi non pericolosi”* possa essere considerato come *“ampliamento di soli volumi tecnici...”*, si deve evidenziare che lo stesso (intervento) è finalizzato solamente all'esercizio della nuova

attività di trattamento rifiuti, e non a servizio dell'attività esistente di depurazione acque reflue;

dalla documentazione agli atti dell'Ufficio relativa alla predetta richiesta di AIA codice IPPC 5.3 a e alla procedura di VIA di cui alla D.G.R. n. 16/28 del 28/03/2017 non risulta che l'intervento di realizzazione di una sezione di trattamento per rifiuti liquidi non pericolosi rientri nel campo di applicazione di cui all'articolo 27, comma 5, lettera c delle NA del PAI, non trovando nella stessa alcuna evidenza in merito. In particolare:

- non si rinviene alcuna indicazione/informazione sul fatto che l'intervento finalizzato al trattamento dei rifiuti, sia necessario per *migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza*, condizione pregiudiziale per l'applicazione del succitato art. 27, c. 5, lett. c) delle NA del PAI;
- non risultano le motivazioni per le quali si ritiene impraticabile una diversa localizzazione o alternative progettuali tecnicamente ed economicamente sostenibili necessarie per migliorare le condizioni igienico-sanitarie, di esercizio, di efficiente funzionamento e di sicurezza;
- al contrario, si evince in maniera chiara che l'intervento è finalizzato all'ulteriore attività (anche economicamente rilevante) di trattamento dei rifiuti liquidi, non introdotto con finalità funzionali alla depurazione di acque reflue;

B. sussiste il fattore escludente previsto per la localizzazione degli impianti di gestione rifiuti ricadenti in area Hi4, fissato dai *"Criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di trattamento rifiuti"*, aggiornati nel Piano Regionale dei Rifiuti di cui alla D.G.R. 69/15 del 23/12/2016, poiché l'intervento riguarda la localizzazione di un impianto di gestione rifiuti (nuova attività) che si inserisce all'interno di strutture esistenti (depuratore) che necessitano di interventi finalizzati al trattamento dei rifiuti liquidi con la realizzazione di nuove sezioni di trattamento. A tal proposito si richiama anche la nota prot. n. 13022 del 21/06/2017 con la quale il Servizio regionale Tutela dell'Atmosfera e del Territorio ha chiarito che *"i criteri di localizzazione degli impianti di gestione rifiuti devono essere applicati sia agli impianti di totale nuova costruzione sia alle nuove attività di gestione rifiuti che si inseriscono all'interno di strutture esistenti, secondo quanto previsto al capitolo 13 dell'ultimo aggiornamento del Piano regionale di gestione dei rifiuti, approvato con D.G.R. n. 69/25 del 23/12/2016"*;

- il contributo proveniente dai rifiuti liquidi, come tratto dalla documentazione agli atti, in termini di carico espresso sia in abitanti equivalenti che di BOD, COD e N, è nettamente prevalente rispetto a quello proveniente dalle acque reflue in ingresso all'impianto di depurazione riferito all'anno 2017 (l'immissione giornaliera della totalità dei rifiuti liquidi corrisponde ad una potenzialità complessiva di 10.000 abitanti equivalenti, 1.200 Kg/d di COD, 600 kg/d di BOD e 50 Kg/d di N a fronte di un carico complessivo in ingresso alla linea A proveniente da acque reflue pari a 4.000 a.e., 185,76 Kg/d di COD, 85,14 Kg/d di BOD e 38,7 Kg/d di N);
- la Decisione di Esecuzione (UE) 2018/1147 della Commissione del 10/08/2018 stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti; nella BAT 4, relativa all'ubicazione ottimale del deposito dei rifiuti liquidi, è compresa tra le migliori

tecniche "l'ubicazione del deposito il più lontano possibile, per quanto tecnicamente ed economicamente fattibile, da recettori sensibili, corsi d'acqua ecc..". Anche nelle precedenti linee guida sulle MTD per il trattamento dei rifiuti liquidi per lo stoccaggio e la movimentazione dei rifiuti liquidi (E.5.1.3) veniva prevista la necessità (p.to 26) di "localizzare le aree di stoccaggio in zone distanti da corsi d'acqua e aree sensibili". Il caso in esame risulta ubicato nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua (Fiume Tirso) ricadente tra l'altro in area ad elevato rischio idraulico oltretutto in area sensibile;

C. Ulteriori motivazioni:

- dall'analisi comparata della documentazione agli atti dell'Ufficio relativa alla richiesta di AIA codice IPPC 5.3 a e alla procedura di VIA di cui alla D.G.R. n. 16/28 del 28/03/2017 si riscontra che sono presenti incongruenze nei dati/informazioni ivi indicati, quali quelle, ad esempio, relative al trattamento di pre-denitrificazione, previsto anche nella sezione MS5B nella pratica AIA e non nella pratica VIA, e all'utilizzo eventuale della sezione Actiflo, indicato nella pratica VIA e non nella pratica AIA.
- l'obiettivo finale dell'intervento risulta essere la realizzazione di una piattaforma di trattamento chimico-fisico di rifiuti liquidi per la quale, al momento, non sono disponibili le risorse economiche necessarie; pertanto, così come dichiarato dallo stesso Consorzio, nell'immediato si intende procedere a realizzare solo un primo modulo, al fine di utilizzare le limitate risorse immediatamente disponibili.

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento nell'albo pretorio del sito web istituzionale del sito istituzionale;

AVVERSO il presente provvedimento che si compone di n°7 pagine, è esperibile ricorso al TAR nel termine di 60 gg. o in alternativa ricorso al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto o della piena conoscenza di esso.

COPIA del presente provvedimento verrà trasmessa al Gestore, alla RAS-Assessorato alla Difesa dell'Ambiente, al Comune di Ottana, all'ARPAS.

Il Dirigente
F.toDott.ssa Cecilia Sotgiu

CERTIFICATO DI CONFORMITA'

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, ai sensi del D.lgs 23 gennaio 2002 n. 10 e del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Nuoro, 27/02/2019

L'OPERATORE INCARICATO

Caterina Piredda